ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 33

Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento

Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato. Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni. Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

Versione in vigore dal 14 maggio 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Estremi	Legge 27 aprile 1982, n. 186
Titolo	II — Personale di magistratura
Capo	IV — Sorveglianza e disciplina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-giurisdizione-amministrativa-e-del-personale-di/art-33-titolarita-dell-azione-disciplinare-ed-istruttoria-del-procedimento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it